

N. 3153

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE SANTIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1998

Istituzione del tribunale di Caserta

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge non intende eliminare una delle più macroscopiche anomalie oggi riscontrabile nel quadro della geografia giudiziaria italiana: è infatti una ragione secondaria, il fatto che la città di Caserta detenga il poco invidiabile primato di essere l'unico capoluogo di provincia sprovvisto di sede di tribunale.

La ragione, però, per cui tale anomalia raggiunge la più profonda intollerabilità è il notevole, continuo aumento degli affari civili e penali presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nella cui giurisdizione rientra la sezione di Caserta.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha oggi competenza su di un elevatissimo numero di comuni - circa un centinaio - con una popolazione superiore al milione di abitanti, e l'attuale organico ormai da due anni non riesce a dare le necessarie risposte giudiziarie.

Si aggiunga, non ultima, la considerazione, consacrata a più riprese e da tempo in vari atti ufficiali (non ultimi quelli della Commissione Antimafia), dell'alto tasso di criminalità della provincia e delle continue faide fra gruppi camorristici, anche di recente alla ribalta della cronaca nazionale.

E nonostante il concreto, costante impegno degli operatori di giustizia e delle forze dell'ordine, quotidianamente reso con abnegazione, competenza e capacità, la situazione ha raggiunto livelli di guardia non più accettabili, nè tollerabili.

Vi sono processi a carico di organizzazioni malavitose, anche di stampo camorristico, che dopo quindici anni non sono stati ancora celebrati in primo grado. Siamo alla paralisi, alla non perseguibilità dell'azione giudiziaria.

E le popolazioni della nostra terra, che a buon diritto vantano antiche tradizioni culturali e storiche, esse che, ai vari livelli, hanno contribuito a scrivere pagine incancellabili nella storia della nostra Repubblica, si chiedono a quale titolo e per quali motivazioni non venga loro più garantito il servizio giustizia!

È innegabile che l'assenza del tribunale nel capoluogo non contribuisce certamente a combattere l'illegalità ai vari livelli, o i tentativi di perpetuare una selvaggia aggressione al territorio, anche per effetto del crescente ed inquietante aumento del tasso di disoccupazione giovanile, che incrementa la possibilità di un facile reclutamento di manovalanza camorristica.

Si tratta, dunque, di un'esigenza reale, improcrastinabile. L'istituzione di un secondo tribunale nell'area casertana è necessità avvertita e manifestata, ai vari livelli, dagli operatori della giustizia, da tutte le forze politiche e sociali, dalla Commissione Antimafia, dal ministro Guardasigilli, in una, dalla gente tutta. Sono sorti, al riguardo, comitati cittadini e non solo a Caserta, ma anche a Maddaloni.

In sintesi, il disegno di legge che si propone tende a comprendere il territorio di numerosi comuni attualmente rientranti nella competenza di sezioni staccate del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con una popolazione di circa trecentomila abitanti, nella circoscrizione del nuovo tribunale di Caserta, in modo tale da realizzare una equa distribuzione territoriale, in relazione alla popolazione residente, tra il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e l'istituendo tribunale di Caserta.

Tutto ciò, nel realizzare una più razionale distribuzione degli affari di giustizia, avvantaggerebbe tutti i cittadini dell'intera

provincia, consentendo una migliore tutela della legalità in tutto il territorio, atteso che ne deriverebbero processi più celeri ed in linea con le aspettative dei cittadini.

Al tribunale di Santa Maria Capua Vetere residuerebbe, peraltro, competenza su di un elevatissimo numero di comuni dislocati in una zona molto vasta, quella cioè dell'agro aversano e sammaritano.

Al riguardo si richiama il parere del Consiglio superiore della magistratura in-

viato in data 19 gennaio 1998 al Ministro di grazia e giustizia, ove viene rappresentata la necessità di procedere all'istituzione del tribunale di Caserta.

Ovviamente, l'istituzione dei nuovi uffici giudiziari deve contare su adeguati organici di magistrati, giudici e personale tutto, che non sarebbe opportuno sottrarre al già penalizzato tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del tribunale di Caserta)

1. Nel distretto della Corte d'appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Caserta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta.

2. Fanno parte del tribunale di Caserta le sezioni di Marcianise e di Piedimonte Matese.

3. Rientrano nella giurisdizione del tribunale e della procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta, i comuni il cui territorio rientrava, prima dell'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della competenza territoriale delle sezioni di Caserta, di Marcianise e di Piedimonte Matese del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 2.

(Competenza per gli affari pendenti)

1. Resta ferma l'originaria competenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere e della rispettiva procura della Repubblica per gli affari civili e penali già pendenti in ogni stato e grado innanzi a tali uffici alla data di entrata in vigore della presente legge, e sino alla completa definizione degli affari stessi.

Art. 3.

(Aumento del ruolo organico della magistratura)

1. Il Governo è delegato a modificare la tabella *B* annessa alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, come da ultimo sostituita dalla tabella *B* allegata alla legge 9 agosto

1993, n. 295, prevedendo l'assunzione di cinquanta unità nel ruolo organico della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Aumento dei ruoli amministrativi del Ministero di grazia e giustizia)

1. La dotazione organica del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria - è aumentata complessivamente di 65 unità, così suddivise:

a) terza qualifica funzionale, profilo di addetto ai servizi d'anticamera: 10 unità;

b) quarta qualifica funzionale, profilo di conducente di automezzi: 10 unità;

c) quarta qualifica funzionale, profilo di dattilografo: 10 unità;

d) quinta qualifica funzionale, profilo di operatore amministrativo: 20 unità;

e) sesta qualifica funzionale, profilo di assistente giudiziario: 15 unità.

2. Con uno o più decreti del Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aumentate le piante organiche degli uffici giudiziari nei limiti degli aumenti di cui al comma 1.

Art. 5.

(Piante organiche del tribunale e della procura della Repubblica di Caserta)

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, nell'ambito delle nuove dotazioni di cui agli articoli 3 e 4, gli organici del tribunale di Caserta e della procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento di tali uffici.

2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituite dalle tabelle A e B annesse al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

